

Regolamento Istituto
Piazza Borgoncini Duca

PRINCIPI GENERALI

La vita nell'ambito della collettività scolastica si costruisce sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e sul rispetto reciproco di tutte le persone che ne fanno parte.

La scuola è un luogo di crescita e formazione, un contesto nel quale favorire la ricerca, il dialogo tra i vari componenti della struttura scolastica, allo scopo di consentire una crescita serena ed armoniosa degli alunni/studenti.

L'Istituto ha come fine la formazione integrale dell'alunno, rifacendosi al principio costituzionale del diritto allo studio, ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone. Fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La comunità scolastica è composta in primo luogo dagli alunni, dal Dirigente Scolastico, dal Personale Docente e non Docente, dalle famiglie ed è aperta ai contributi formativi delle varie componenti sociali e territoriali.

I rapporti devono essere ispirati al principio del rispetto, della pluralità delle opinioni, della collaborazione e della responsabilità comune [rif. Patto Educativo di Corresponsabilità. (D.P.R. 235/2007)]

Il presente regolamento, è ispirato alle finalità educative proprie della scuola, pertanto, non intende solo contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma mira anche al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità tra genitori e scuola.

Il regolamento dell'Istituto Comprensivo *Piazza Borgoncini Duca*, afferisce sia ad alunni della scuola primaria che a studenti della scuola secondaria di primo grado, pertanto, nell'ambito del documento i termini alunno e studente saranno utilizzati indistintamente.

1. FAMIGLIE E ALUNNI

1.1. Diritti

Art. 1. Nel garantire i diritti fondamentali della persona, l'Istituto assicura il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola ed il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Si rinvia al Patto Educativo di Corresponsabilità previsto dal DPR 235/2007 per la definizione, dettagliata e condivisa, dei diritti e dei doveri del rapporto tra scuola, studenti e famiglia.

1.2. Norme delle famiglie e degli alunni

1.2.1. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI/STUDENTI

Art. 2. I doveri degli alunni sono indicati nel D.P.R 235/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Art. 3. Gli alunni sono tenuti a:

Art 3.a) Mostrare rispetto, consono ad una convivenza civile, nei confronti di tutti i componenti della comunità scolastica e tutti gli attori coinvolti (Dirigente scolastico, personale docente e non, compagni, Operatori esterni ecc.).

Art 3.b) Frequentare regolarmente le lezioni, favorendone lo svolgimento e ad assolvere agli impegni di studio.

Art 3.c) Adottare un abbigliamento decoroso idoneo ad un contesto educativo e mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante i periodi ricreativi e durante i viaggi e le visite di istruzioni

Art 3.d) Essere rispettosi degli altri, delle cose e dei locali scolastici, evitare ogni tipo di

atteggiamento che possa essere pericoloso per altri o per se stessi.

- Art 3.e) Non utilizzare giochi durante l'attività didattica per non disturbare lo svolgimento delle lezioni.
- Art 3.f) Rispettare l'orario delle lezioni.
- Art 3.g) Rispettare le regole della convivenza comune, dimostrando di avere riguardo per le opinioni altrui, le diversità di religione e cultura, evitando atteggiamenti discriminatori.
- Art 3.h) Utilizzare i servizi in modo corretto nel rispetto norme di igiene e pulizia.
- Art 3.i) Non utilizzare cellulari durante le attività didattiche. In caso di necessità da parte degli alunni si potrà utilizzare il telefono della scuola.
- Art 3.j) Accedere alla palestra muniti di tuta e scarpe da ginnastica, gli alunni che non partecipano alle attività motorie e sportive restano sotto la tutela del docente.

Art. 4. Gli alunni sono, inoltre, tenuti ad osservare le seguenti disposizioni organizzative e di sicurezza:

- Art 4.a) Nei locali scolastici sono proibiti i giochi violenti, correre, spingersi, giocare a pallone in locali non organizzati in spazi idonei e non autorizzati. Se autorizzati il pallone deve essere comunque di gommapiuma.
- Art 4.b) Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni mantengono un comportamento educato e corretto evitando atteggiamenti pericolosi per sé o per altri.
- Art 4.c) È proibito introdurre nei locali scolastici materiali pericolosi, corpi contundenti o strumenti da taglio.
- Art 4.d) Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono prelevare personalmente il minore (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne¹).
- Art 4.e) Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida ed è tenuto ad aver rispetto per le proprietà altrui e per quelle della comunità, anche in uscita didattica: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola risarciranno i danni.

1.2.2. NORME DELLE FAMIGLIE

Art. 5. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e per tale motivo hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito e di garantire l'espletamento dell'obbligo scolastico.

Art. 6. E' opportuno e fondamentale l'intervento dei genitori per:

- Art 6.a) Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale.
- Art 6.b) Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia, collaborazione e di fattivo sostegno.
- Art 6.c) Controllare, leggere e firmare le comunicazioni sul diario in modo tempestivo.

¹ Munito di documento di riconoscimento

- Art 6.d) Partecipare alle riunioni previste.
- Art 6.e) Agevolare la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola per favorire un clima di integrazione e di partecipazione.
- Art 6.f) Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate ed entrate posticipate.
- Art 6.g) Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa ed informarsi sull'andamento delle attività educative.
- Art 6.h) Assicurarci che i propri figli abbiano tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività didattiche.
- Art 6.i) Curare l'abbigliamento dei propri figli affinché sia decoroso, rispettoso e consono dell'istituzione scolastica.
- Art 6.j) Considerate le periodiche epidemie di pediculosi, si raccomanda di controllare accuratamente i capelli dei propri figli.

Art. 7. I genitori hanno il diritto e il dovere di conoscere la programmazione educativa - didattica della classe, sezione o modulo e hanno il diritto/dovere di essere informati sull'andamento delle attività didattiche durante l'anno scolastico.

Questa informazione sarà fornita dai docenti nei consigli di classe, interclasse o intersezioni tramite i rappresentanti di classe.

Art. 8. Ai sensi della L.4 dicembre 2017, n.172, e recante all'art. 19 bis le "disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici", previa autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni è consentita l'uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, con l'esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

1.3. Regolamento disciplinare

Art. 9. I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal Decreto legge n. 137 settembre 2008, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica nel DPR n. 249 del 24 giugno 1998.

Art. 10. I provvedimenti esplicitati in questo capitolo afferiscono sia alla scuola secondaria di primo grado che alla scuola primaria. Pertanto, i provvedimenti sono applicabili con gli adattamenti e la flessibilità necessaria valutando: l'età, la maturità dell'alunno e la gravità del caso.

Art. 11. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari tendono inoltre al rafforzamento della possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica.

Sono da considerarsi tali le attività di riordino dei cataloghi/archivi presenti nella scuola e/o biblioteca scolastica, la sospensione dell'intervallo, la produzione di elaborati (scritte e/o artistiche), che stimolino lo studente alla riflessione e rielaborazione critica di episodi comportamentali scorretti.

Art. 12. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, il docente o l'organo collegiale preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni verbalmente.

Art. 13. Le sanzioni sono sempre:

Art 13.a) temporanee, proporzionale all'infrazione disciplinare ed alla reiterazione; Art 13.b) ispirate al principio della riparazione del danno;

Art 13.c) tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione e a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;

Art 13.d) tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 14. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 15. Le ammonizioni disciplinari applicabili nell'Istituto sono correlate all'infrazione delle norme comportamentali degli alunni/studenti del presente documento.

Art. 16. In base al D.P.R 235, i comportamenti più gravi saranno sanzionati tenendo conto, oltre alla situazione dello studente anche alle conseguenze derivanti dalla gravità della mancanza disciplinare commessa (principio di gradualità).

Art. 17. Le negligenze nei compiti possono comportare un ammonimento scritto ed una segnalazione alla famiglia, che sarà convocata in caso di reiterazione di tali mancanze.

Art. 18. Spostarsi senza motivo e/o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico, indossare indumenti poco decorosi, chiacchierare disturbando o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche potranno comportare, per il singolo, il gruppo e/o la classe la sospensione dell'intervallo con permanenza in classe o altre forme di sanzioni, come lo svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e con eventuale comunicazione alla famiglia.

Art. 19. Qualora un alunno faccia uso del cellulare all'interno dell'edificio scolastico, nonché durante lo svolgimento di attività didattiche svolte anche all'esterno l'insegnante ritirerà il cellulare. Valgono le seguenti regole:

Art 19.a) La prima volta sarà riconsegnato all'alunno/studente al termine delle attività didattiche, al fine di favorire la responsabilizzazione;

Art 19.b) La seconda volta il cellulare sarà consegnato ai genitori che potranno ritirarlo in segreteria;

Art 19.c) La terza volta si incorre in una sanzione che prevede lo svolgimento di attività utili alla comunità scolastica.

Art. 20. I danni derivanti da atti di vandalismo saranno risarciti dall'alunno o dal gruppo che ha arrecato il danno.

Art. 21. In caso di gravi e reiterate mancanze disciplinari, le sanzioni ed i provvedimenti possono comportare l'allontanamento dall'attività scolastica, la sanzione può essere adottata dal Consiglio di Classe e approvata dal Dirigente Scolastico, durante il periodo di allontanamento (che non può superare i 15 giorni), è previsto un rapporto con lo studente ed i genitori per preparare al rientro dello studente nella comunità scolastica. Data la funzione educativa della sanzione disciplinare, il Consiglio di Classe può valutare la possibilità di recupero dello studente e commutazione della sanzione, attraverso attività di natura culturale e sociale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 22. Sanzioni che comportino un allontanamento della comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni possono essere adottate solo in presenza di fatti tali da configurare reati previsti dalla normativa penale, in particolare devono sussistere entrambe le seguenti condizioni:

Art 22.a) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o un reale pericolo per l'incolumità delle persone;

Art 22.b) il fatto commesso deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite di deroga di 15 giorni, l'allontanamento può essere commisurato al permanere della situazione di pericolo.

Art. 23. Le sanzioni che comportano l'allontanamento della scuola per un giorno possono essere comminate dal Dirigente scolastico.

Art. 24. Le sanzioni disciplinari devono chiaramente specificare le motivazioni che l'hanno resa necessaria.

1.4. Impugnazioni

Art. 25. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso il ricorso (come previsto dall'art. 5 del D.P.R.

235 da parte di chi vi abbia interesse: genitori e studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito "Organo di Garanzia" istituito e disciplinato dalle regole d'Istituto.

Art. 26. Entro 10 giorni dal ricorso "l'Organo di Garanzia" ha il compito di rispondere in merito alla sanzione disciplinare irrogata.

Art. 27. Presso l'Istituto Borgoncini Duca è stato costituito l'Organo di Garanzia, formato da due docenti, due genitori e la componente dei collaboratori scolastici del Consiglio d'Istituto.

2. RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA

2.1. Incontri con i genitori

Art. 28. L'Istituto Borgoncini Duca crede nell'importanza di creare rapporti di collaborazione validi tra i gruppi presenti all'interno della scuola e sostiene la partecipazione scolastica.

Art. 29. L'Istituto organizza appositi incontri collettivi con le famiglie, per favorire la conoscenza della scuola e per presentare le attività curricolari, di arricchimento formativo.

Art. 30. Gli insegnanti possono convocare l'assemblea dei genitori ogni volta che lo ritengano opportuno tramite avviso al Dirigente scolastico.

Art. 31. Gli insegnanti garantiscono almeno un incontro individuale con i genitori per ogni quadrimestre.

Questo colloquio avverrà nelle seguenti forme:

Art 31.a) Indicando un giorno, per ogni quadrimestre, per i colloqui individuali per tutte le famiglie. E' anche possibile tramite preventivo accordo laddove sene stabilisse la necessità fissare incontri settimanali al di fuori di quelli stabiliti regolarmente dal calendario.

Art 31.b) Per la scuola primaria, i colloqui individuali con i genitori, fatte salve particolari esigenze che verranno concordate di volta in volta, saranno svolti preferibilmente alla presenza di tutti i docenti del modulo e in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Art 31.c) Nella scuola secondaria di primo grado ogni docente dovrà indicare un'ora quindicinale da dedicare agli incontri individuali.

Art 31.d) Nella scuola primaria di primo grado, secondo un calendario d'incontro condiviso con i genitori, ogni 15 giorni in orario pomeridiano alle 17:30 i docenti saranno disponibili ad incontrare i genitori che ne hanno fatto richiesta per iscritto.

2.2. Comunicazioni alle famiglie

- Art. 32. Le sedi istituzionali costituiscono il luogo più opportuno per un confronto aperto e costruttivo tra le componenti della comunità - scolastica, improntato alla fiducia e al rispetto reciproco dei ruoli. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
- Art. 33. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l'orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione.
- Art. 34. Gli insegnanti si impegnano a rapportarsi con i rappresentanti di classe per favorire le comunicazioni di esigenze della scuola verso la famiglia e viceversa.
- Art. 35. Le comunicazioni alle famiglie avvengono in forma scritta, tramite il diario personale o lettera. In ogni caso deve essere richiesta la firma di un genitore come riscontro dell'avvenuta ricezione. I docenti dovranno assicurarsi che gli avvisi sono stati firmati. In caso di dubbio sull'autenticità della firma, si dovrà procedere alla verifica via telefono.
- Art. 36. Le comunicazioni contenenti dati di particolare riservatezza su comportamenti gravi dei singoli alunni, debbono essere inviate in busta chiusa. Se la comunicazione non viene consegnata dall'alunno, si dovrà procedere alla spedizione tramite posta a cura della direzione dell'Istituto.
- Art. 37. In caso di urgenza o quando ritenuto necessario, la comunicazione può avvenire per via telefonica. In questo caso è opportuno annotare sul registro di classe, trasmittente, ricevente oggetto e ora della comunicazione.

3. INGRESSO, USCITE E ASSENZE

3.1. Regolazione Ingressi e Uscite

Art. 38. Gli alunni devono rispettare l'orario della scuola

SCUOLA PRIMARIA:	8.20 – 16.20	modulo
40 ore		
	8.20 – 13.20/8.20 – 16.20	modulo 31 ore

Nella scuola primaria è prevista una flessibilità nell'orario di entrata di 10 minuti, fino alle ore 8.30.

Successivamente a tale orario gli alunni dovranno essere accompagnati da un adulto che provvederà a compilare l'apposito modulo disponibile presso la postazione dell'atrio.

SCUOLA SECONDARIA:	8.00 – 14.00	modulo 30 ore
SCUOLA SECONDARIA:	8.00 – 14.00/8.00 – 16.00	modulo 36 ore

Nella scuola secondaria è prevista una flessibilità nell'orario di entrata di 10 minuti, fino alle ore 8.10.

Successivamente a tale orario gli alunni dovranno essere accompagnati da un adulto che provvederà a compilare l'apposito modulo disponibile presso la postazione dell'atrio o in segreteria nella sede di S. Maria alle Fornaci.

Art. 39. L'uscita anticipata o l'ingresso posticipato² devono essere motivati e documentati dietro richiesta scritta del genitore (compilazione dell'apposito modulo).

Art 39.a) In caso di uscita anticipata dell'alunno dovrà sempre essere presente, senza alcuna eccezione, un genitore o persona adulta, delegata per iscritto.

² Entro le ore 10:00

In caso di improvvisa necessità la delega può essere fatta pervenire via fax e deve essere accompagnata da una telefonata di conferma di un genitore. In quanto minorenni, in nessun caso l'alunno, potrà essere allontanato dall'edificio scolastico.

3.2. Assenze

Art. 40. Ogni alunno che sia stato assente dalle lezioni potrà essere riammesso previa giustificazione che dovrà essere presentata il giorno del rientro in classe.

Art. 41. Il docente della prima ora verificherà l'attendibilità della giustificazione e ne prenderà nota sul registro di classe.

Per tutti gli ordini scolastici, si dovranno seguire i seguenti comportamenti:

Art 41.a) Se l'assenza dell'alunno è inferiore o uguale a cinque giorni, è sufficiente la giustificazione del genitore.

Art 41.b) Se l'assenza è superiore a cinque giorni (inclusi sabato e domenica), è necessario

integrare la giustificazione del genitore con il certificato di riammissione alle lezioni compilato dal medico curante.

Art 41.c) Se l'assenza dell'alunno è dovuta a motivi familiari, sarà sufficiente la giustificazione

di un genitore, anche per assenze superiori a cinque giorni, purché la famiglia abbia preavvertito i docenti almeno il giorno prima dell'inizio dell'assenza. Ove la Scuola non sia stata preavvisata, la famiglia è tenuta a presentare un certificato medico.

4. SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI

Art. 42. La somministrazione di farmaci il cui uso sia da considerare indispensabile e urgente per prevenire nell'alunno l'insorgere di manifestazioni acute dovute alla patologia sofferta, è regolata come segue:

Art 42.a) la famiglia presenta alla dirigenza dell'Istituto una richiesta scritta per somministrare un farmaco a scuola in presenza di manifestazioni acute dovute direttamente o indirettamente alla patologia sofferta;

Art 42.b) allega un certificato del medico curante che, senza dichiarare la patologia sofferta dall'alunno, indichi il farmaco da somministrare e la relativa dose, testimoni la necessità e l'urgenza di tale somministrazione e descriva i sintomi che dovranno manifestarsi prima della somministrazione;

Art 42.c) il Dirigente Scolastico, verificata la documentazione prevista, autorizza la somministrazione del farmaco;

Art 42.d) la famiglia consegna al docente di classe il farmaco;

Art 42.e) la somministrazione non dovrà richiedere alcuna competenza medica o infermieristica;

Art 42.f) i docenti dovranno avvisare la famiglia dell'avvenuta somministrazione.

Art. 43. Qualora si verifichi la necessità di somministrare medicinali agli alunni durante l'orario scolastico, si stabilisce che:

Art 43.a) il genitore dovrà fornire insieme al medicinale la copia della prescrizione medica che riporti: dosi, orari e modalità di prescrizione del farmaco e richiederne l'autorizzazione al Dirigente scolastico (o da persona incaricata dal Dirigente Scolastico).

Art. 44. Il personale dell'Istituto non può somministrare farmaci agli alunni, senza la preventiva autorizzazione scritta della famiglia e del Dirigente scolastico (o da persona incaricata dal Dirigente Scolastico).

5. VIAGGI E VISITE DIDATTICHE

Art. 45. Le visite didattiche e i viaggi hanno lo scopo di promuovere negli alunni un arricchimento culturale e favorire la socializzazione, devono pertanto essere inserite nella progettazione di classe e nel POF e seguire un'adeguata programmazione didattica e culturale.

Art. 46. Sono previste:

- Uscite brevi a piedi in orario scolastico ;
- Uscite brevi con l'uso dell' mezzo pubblico o privato in orario scolastico;
- Visite guidate di un'intera giornata con pullman privato o mezzo pubblico, approvate dal Consiglio d'Istituto;
- Previste solo in occasione di eventi particolari (spettacoli teatrali, manifestazioni culturali e/o sportive)
- Visite guidate anche di più giorni con finalità naturalistiche, monumentali, culturali, sportive o altro.

Art. 47. La realizzazione delle visite didattiche e dei viaggi d'istruzione prevede

- Art 47.a) L'acquisizione dell'autorizzazione dei genitori o dell'esercente la patria potestà su modulo preposto dalla scuola. Può essere acquisito un unico assenso complessivo per quadrimestre.

Art. 48. Il rapporto alunni - adulti deve essere di norma

almeno: Art 48.a) 1 adulto per 15 alunni in Italia;

Art 48.b) 1 adulto per 10 alunni all'estero.

Art 48.c) Ulteriore accompagnatore in presenza di disabile.

Art. 49. I docenti possono essere coadiuvati nella vigilanza dai collaboratori scolastici individuati dal DSGA. Valgono le seguenti regole:

Art 49.a) Presenza di almeno un docente tra gli accompagnatori;

Art 49.b) Saranno privilegiati nell'ordine: i docenti della classe; docenti della classe parallela, docente dell'Istituto, docente del plesso, collaboratore scolastico.

Art 49.c) I docenti forniscono la disponibilità a partecipare già a partire dal mese di novembre

dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 50. Il personale scolastico e gli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione sono coperti dall'assicurazione scolastica.

Art. 51. E' richiesta la partecipazione di:

Art 51.a) Almeno i tre quarti degli studenti sul totale delle classi

coinvolte; Art 51.b) Almeno i tre quarti degli studenti sul totale di una classe.

Art. 52. L'organizzazione dei viaggi d'istruzione in Italia o all'estero, fatta eccezione per i campi scuola del Comune di Roma, deliberati nel POF, deve essere completata, di massima, entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento e agli atti della scuola devono risultare:

Art 52.a) i nominativi dei docenti accompagnatori

Art 52.b) le autorizzazioni in forma scritta della famiglia di ciascun alunno/studente

Art 52.c) il rispetto della percentuale di partecipazione della componente studente

Art 52.d) il versamento sul conto bancario dell'istituto della metà della quota di partecipazione

Art. 53. Considerato che le Agenzie di viaggio prevedono una penale in caso di recesso, questa sarà applicata dalla scuola che preleverà dall'anticipo versato.

Art. 54. Per i meno abbienti possono essere previsti contributi da parte della scuola o dei genitori.

Per le visite d'istruzione ed i viaggi d'integrazione si fa riferimento alla normativa dettata (Circolare n. 23 del 02/11/2000).

6. VIGILANZE

Art. 55. La vigilanza sugli alunni spetta al personale Docente e non docente che è responsabile di quanto possa succedere nelle classi e negli altri spazi delimitati della scuola.

Art. 56. Tutti gli alunni dell'istituto sono dei minori e i docenti hanno precisi doveri di vigilanza. La vigilanza va esercitata in ogni momento della permanenza a scuola.

Art. 57. Se il docente deve lasciare la classe per motivi personali o di servizio la classe sarà vigilata da un altro docente o dai collaboratori scolastici.

Art. 58. Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un insegnante.

Art. 59. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo ragazzo per volta.

Art. 60. Durante la refezione scolastica, gli alunni sono vigilati dai docenti.

Art. 61. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere vigilati dal personale ausiliario

Art. 62. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza dei docenti e/o dei collaboratori scolastici.

Art. 63. La vigilanza deve essere esercitata con particolare attenzione nei momenti in cui è maggiore il grado di probabilità che possono verificarsi incidenti (ricreazione, ingresso e uscita dai locali scolastici).

Art. 64. L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso secondo le norme vigenti.

7. REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO E USCITE DI EMERGENZA

Art. 65. In caso di sciopero valgono le disposizioni contenute nella Legge n.146.

Art. 66. In caso di sciopero il Dirigente scolastico ne dà avviso ai genitori tramite il diario personale degli alunni. Si seguirà la normativa da contratto.

Art. 67. In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno dell'edificio di bombe, ecc.) il Dirigente scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti. In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

8. DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI

Art. 68. In ossequio alle leggi dello Stato (divieto di "fumare" nei locali pubblici), per una sana educazione alla salute, nel rispetto dei "non fumatori", è vietato fumare nei locali scolastici al chiuso (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.) ed in cortile, quando sono in corso di svolgimento le lezioni di educazione fisica. Tutti

sono obbligati a ottemperare a tale direttiva. Nei piani sono affissi i relativi cartelli di divieto e sono stati individuati gli appositi docenti incaricati dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni, che comportano punizione di natura pecuniaria e disciplinare.

9. ORGANI COLLEGIALI

Art. 69. Gli organi collegiali sono organismi di governo e gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo Istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Sono organi collegiali:

Art 69.a) Il Consiglio d'Istituto, per la cui regolamentazione si rimanda al documento "Regolamento del Consiglio d'Istituto" approvato all'unanimità nel corso del C.I. del 18/12/2009 Delibera n. 1-2009.

Art 69.b) La Giunta Esecutiva, per la cui regolamentazione si rimanda al documento "Regolamento del Consiglio d'Istituto" approvato all'unanimità nel corso del C.I. del 18/12/2009 Delibera n. 1-2009.

Art 69.c) Il Consiglio di classe e di interclasse (composizione: docenti, rappresentanti di classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o docente delegato) che hanno il compito di formulare al collegio dei docenti le proposte relative all'azione educativa/didattica e ad iniziative di sperimentazione, oltre al compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci e la comunicazione tra docenti, genitori ed alunni.
Tra le mansioni del consiglio d'interclasse rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

10. SEZIONE: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.

Art 70. Considerando la sensibilizzazione operata a livello ministeriale sulle tematiche del bullismo e consapevoli dell'esistenza del fenomeno anche attraverso strumenti elettronici, la nostra istituzione scolastica mette in atto procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, così distribuite:

Art 70.a) IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Prevede corsi di aggiornamento/formazione su temi specifici, rivolti a tutte le componenti della comunità scolastica;
- Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo nel territorio;
- Definisce momenti di incontro all'interno della scuola per la condivisione di regole/comportamento di contrasto e prevenzione del fenomeno;
- Sollecita azioni educative rivolte agli studenti, per acquisire competenze specifiche;
- Monitora le varie situazioni scolastiche, al fine dell'individuazione precoce di specifiche devianze.

Art 70.b) IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- Promuove la conoscenza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti, incontri, seminari, che coinvolgano l'utenza;
- Cerca collaborazioni esterne (forze di polizia, servizi socio-sanitari...) per realizzare formazione e/o progetti comuni.

Art 70.c) IL COLLEGIO DOCENTI:

- Individua un referente del bullismo e cyber bullismo, il quale coordina una commissione di lavoro;
- Adotta scelte educative e didattiche comuni, finalizzate alla prevenzione del fenomeno.

Art 70.d) I DOCENTI:

- Progetta attività didattico-educative finalizzate alla riflessione sui valori di convivenza civile e alla conoscenza/riflessione sul fenomeno;
- Promuove attività di educazione emotiva e attività di classe che favoriscano approcci collaborativi e spazi di condivisione/riflessione;
- Promuove attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art 70.e) I GENITORI:

- Sono attenti e partecipano attivamente alle proposte informative/formative della Scuola sulle tematiche del bullismo e cyber bullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli, vigilando anche sugli atteggiamenti legati all'utilizzo delle nuove tecnologie;
- Collaborano con la Scuola secondo quanto indicato nel Patto di Corresponsabilità;
- Sono a conoscenza delle possibili sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo, navigazione on-line a rischio;
- Conoscono il regolamento di Istituto dello studente;
- Segnalano tempestivamente alla Scuola atteggiamenti/comportamenti sospetti.

Art 70.f) GLI ALUNNI:

- Imparano le regole di civile convivenza e di comportamento adeguato, anche in riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie;
- Durante le lezioni, non possono usare strumentazioni, se non per fini didattici e previo consenso dei Docenti.

Art 71. SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considererà sanzionabili quei comportamenti che si configureranno, senza ombra di dubbio, come forme di bullismo e cyber bullismo, privilegiando sanzioni disciplinari in grado di generare una rieducazione specifica, attraverso azioni riparatrici, anche in favore della comunità scolastica.

INDICE

PRINCIPI GENERALI.....	2
1. FAMIGLIE E ALUNNI.....	2
1.1. DIRITTI	2
1.2. NORME DELLE FAMIGLIE E DEGLI ALUNNI.....	2
1.2.1. NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI/STUDENTI.....	2
1.2.2. NORME DELLE FAMIGLIE	3
1.3. REGOLAMENTO DISCIPLINARE	4
1.4. IMPUGNAZIONI.....	6
2. RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA.....	6
2.1. INCONTRI CON I GENITORI	6
2.2. COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE	7
3. INGRESSO, USCITE E ASSENZE	7
3.1. REGOLAZIONE INGRESSI E USCITE	7
3.2. ASSENZE	8
4. SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI	8
5. VIAGGI E VISITE DIDATTICHE	9
6. VIGILANZE.....	10
7. REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO E USCITE DI EMERGENZA	10
8. DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PUBBLICI.....	10
9. ORGANI COLLEGIALI.....	11
10. SEZIONE: PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	11